

n. /2018 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. /2018 RG ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

(C.F.), con l'avv. ORSINI

ALESSIO

- opponente -

E

S.P.A. (già S.P.A.), quale mandataria di

QUALE MANDATARIA DI

SPA (), con l'avv.

() VIA

- opposta -

sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 4.11.2021 e
riportate nei fogli depositati nel fascicolo telematico

MOTIVAZIONE

ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c.
avverso il decreto ingiuntivo n. 2018, con cui il Tribunale di Padova

ha ingiunto allo stesso opponente ed a _____ di pagare la somma di € 723.764,48 oltre interessi e spese, quali garanti della società mutuataria

.: il ricorso monitorio è stato proposto da _____ s.p.a. quale mandataria di _____, in qualità di successore a titolo particolare di _____ .p.a., giusta cessione del credito pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8.8.2017.

La banca opposta si è costituita, resistendo all'opposizione.

Ritiene il Tribunale risulti fondato il motivo di opposizione imperniato sull'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'opponente.

Poiché la conclusione è analoga a quella tratta per la posizione del signor _____, per brevità di esposizione si può partire dalla motivazione adottata dal Tribunale di Padova nella sentenza depositata in data 27.12.2021, che vale riportare testualmente vista l'identità delle questioni trattate. Dopodiché saranno esaminate le difese integrative svolte dalla banca opposta in questo giudizio.

La sentenza n. 2328/2021, pronunciata nella causa n. _____ /2018 RG avviata da _____, per la parte che attiene alla problematica prova della titolarità del credito argomenta quindi come segue:

"la criticità emersa al riguardo nasce dal fatto che in pari data sono stati pubblicati in GU due avvisi di cessione da parte di _____ i.: uno in favore di _____ e l'altro in favore di _____

(doc. n. 3 fascicolo monitorio e doc. n. 3 comparsa di costituzione). In entrambi i casi i crediti oggetto di cessione sono indicati come le "attività finanziarie deteriorate" derivanti da contratti di mutuo,

aperture di credito o finanziamenti e l'unica differenza sta nell'intervallo temporale, avendo acquisito posizioni accese dal 1971 al 2016 e

dal 1975 al 2016: poiché il mutuo risale al 27.12.2007 (doc. n. 4 fascicolo monitorio), cosicché sotto un profilo temporale rientra astrattamente in entrambe le cessioni di credito, a fronte della contestazione dell'opponente risulta necessario per l'ingiungente chiarire a chi abbia ceduto la posizione in esame, se a o

Ora, parte opposta invoca a riprova dell'acquisto del credito una serie di documenti, oltre all'avviso di cessione n GU già menzionato: in particolare un "elenco dettagliato dei debitori inclusi nella cessione" (doc. n. 1 memoria n. 183/VI n. 2 c.p.c.), una "scheda anagrafica della posizione di" (doc. n. 2 stessa memoria), ed una "dichiarazione di cessione del credito a firma" (doc. n. 1 memoria 183/VI n. 3 c.p.c.).

Ebbene, l'avviso in GU come si è detto non offre alcun ausilio istruttorio, perché entrambi gli avvisi si riferiscono a "posizioni finanziarie deteriorate", senza distinguere ulteriormente i crediti ceduti a e quelli ceduti a Il c.d. elenco dettagliato dei clienti ceduti, a parte il

fatto che si tratta di un documento di 124 pagine al cui interno sono contenuti centinaia di codici, non contiene alcun riferimento al contratto di cessione in discussione: quindi, anche al di là del fatto che non contiene alcun collegamento con un contratto di cessione di crediti, tantomeno contiene un riferimento al contratto concluso con La c.d. scheda cliente è un documento di lavoro interno non è dato sapere di che

provenienza (parte opponente afferma trattarsi della stampa dal gestionale fornito al difensore dell'opposta, ma quest'ultima alcun chiarimento ha reso sul punto), quindi è altrettanto privo di efficacia probatoria.

Qualche parola in più va riservata alla dichiarazione resa da s.p.a.

A prescindere dalla questione sulla tardiva produzione del documento (...), ritiene il Tribunale che lo stesso non offra il necessario supporto istruttorio.

Nel caso di specie infatti non si tratta di accertare se la posizione creditoria rientri o meno tra le posizioni cedute, dovendosi quindi chiarire se la stessa sia stata ceduta o sia ancora in capo al titolare originario, si tratta piuttosto di verificare se il credito nei confronti di .

e quindi dei suoi garanti sia stato ceduto a . o a – questione evidenziata come dubbia nella citata ordinanza 19.2.2019.

Quindi la dichiarazione dell'originaria cedente non è probante, giacché ben può dichiarare con efficacia probatoria di non essere più titolare del credito per averlo ceduto, ma non può dire con altrettanta efficacia probante se il credito è stato ceduto a . o a , giacché detta dichiarazione sarebbe dovuta venire da . o andava provata con l'elenco dei crediti allegato all'originario atto di cessione dei crediti pro soluto".

La presente situazione è del tutto speculare (anche con riferimento alla numerazione dei documenti) cosicché detti argomenti valgono anche nel caso di specie.

Il 19.1.2022 si è poi costituita per la mandataria di

s.r.l., s.p.a., integrando le difese ed in particolare evidenziando che:

- l'elenco dei debiti ceduti riporta a pag. 41 riga 19 il codice CE.RI
), che identifica la posizione debitoria di
s.r.l. (doc. n. 2 allegato alle note 7.4.2020);
- la c.d. scheda anagrafica di l. relativa a
l. riporta lo stesso numero identificativo
nella Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia (doc. n.
I allegato stesse note).

Ora, a parte il fatto che la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di consentire alla parte una replica rispetto agli argomenti trattati dalla controparte nella propria memoria conclusionale e non di ampliare le difese, la lacuna probatoria non risulta comunque colmata, perché quella che viene chiamata "scheda anagrafica" è in realtà la stampata di una pagina internet, tratta dal sito <https://www.bancaitalia.it/core.aspx>, intestata "ex parte creditoris - (di Padova)": non si tratta quindi di un documento proveniente da Banca d'Italia e non è noto quale sia la provenienza e quindi l'attendibilità dello stesso.

Cosìché, individuato il codice CE.RI. citato tra le posizioni cedute sulla base dell'elenco sub doc. n. 2, manca il collegamento tra detto codice e

Detto collegamento infatti non può venire né dall'elenco "dei debiti ceduti da s.p.a. a l. pubblicato nel sito internet di s.p.a., di cui al link indicato nell'avviso di cessione del credito",

giacché se detto elenco non sia depositato in giudizio non rientra tra i poteri del Tribunale andare alla ricerca della prova, accedendo al link; né dalla dichiarazione di _____ s.p.a., che può rendere una affermazione giuridicamente rilevante nei limiti in cui “dismetta” il credito, ma per la parte in cui affermi detto credito essere stato ceduto a Tizio piuttosto che a Caio rende una dichiarazione che assume il valore di una dichiarazione di scienza proveniente da un soggetto terzo e quindi inidonea a costituire piena prova del codice attribuito alla posizione: e nel caso di specie sull’identificazione del cliente _____ non vi sono altri elementi di prova cui detta dichiarazione possa assumere solo funzione integrativa.

Da ultimo risulta inammissibile l’istanza di rimessione della causa in istruttoria “per la produzione di tutti i documenti (inclusa la produzione di un estratto notarile del contratto di cessione 14.7.2017 stipulato da _____ s.p.a. con _____” (pag. 2 replica ex art. 190 c.p.c.): era infatti onere dell’opposta depositare tutti i documenti a fondamento della propria pretesa nei termini processuali allo scopo assegnati.

Concludendo, non essendo stata offerta adeguata prova della titolarità del credito in capo all’ingiungente _____, l’opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo n. _____/2018 va revocato.

Dalla soccombenza discende la condanna alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000 e riconoscendo le quattro fasi processuali, la terza al valore quasi minimo considerato che non vi è stata attività istruttoria.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. /2018), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. /2018;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese sostenute da parte opponente, liquidate in € per anticipazioni, € per compenso, 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.

Padova, 07/03/2022

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino